



# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

## **Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV200 Atalanta – Clausole rimborso biglietti**

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 ottobre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento CV200 *Atalanta – Clausole rimborso biglietti*, nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. per presunta vessatorietà di alcune clausole dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*”.

[OMISSIS]

## **II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE**

[OMISSIS]

Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole di seguito trascritte contenute nei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*”:

a) *Art. 1. L’abbonamento è nominativo e dà diritto ad assistere, dal posto indicato (o dal diverso posto assegnato da Atalanta B.C. per giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza per disposizione di autorità pubbliche o sportive), alle Partite Casalinghe (ovvero alle partite che la Prima Squadra dell’Atalanta B.C. S.p.A. – di seguito “ATALANTA” disputerà “in casa” secondo i Regolamenti Sportivi applicabili) del Campionato di Serie A [...] nel rispetto del calendario, della data, orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti serie A – F.I.G.C. e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa di tali variazioni. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né a risarcimenti di qualsivoglia natura, fatte salve le ipotesi disciplinate dall’art. 5 che segue.*

b) *Art. 5. L’obbligo di giocare partite a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori, e/o l’eventuale squalifica del campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non genereranno diritto al rimborso e le spese di trasferta saranno a carico dell’abbonato, tranne che nei casi di inadempimento colpevole *ex* art. 1218 c.c., con esclusione espressa dell’impossibilità della prestazione per responsabilità oggettiva.*

[OMISSIS]

#### IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

[OMISSIS]

Le clausole in esame escludono il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento nelle ipotesi di obbligo di giocare partite a porte chiuse, chiusure di settori, squalifica del campo e di disputa di partite in campo neutro, disposti per legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive.

[OMISSIS]

Pertanto, le clausole degli artt. 1 e 5 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lett. *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

#### DELIBERA

a) che la clausola di cui all'art. 1, dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) che la clausola di cui all'art. 5, dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

[OMISSIS]